



DELIBERA N. 424

26 maggio 2021.

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Oasis Soc. Coop. – Servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi presso gli edifici Ipes nella zona di competenza del Centro Servizi all’Inquilinato Bolzano – Importo a base di gara: euro 304.500,00 – S.A. IPES – Istituto per l’edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano

PREC 97/2021/S

Riferimenti normativi

Articolo 97 d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave

Valutazione – offerta tecnica - congruità – anomalia – discrezionalità - motivazione

Massima

Valutazione dell’offerta tecnica – valutazione di congruità dell’offerta anomala – discrezionalità tecnica – motivazione

L’attribuzione del punteggio tecnico alle offerte, così come la valutazione delle giustificazioni dell’anomalia, sono riservati alla discrezionalità tecnica della S.A., ed entrambi sono sindacabili solamente in caso di manifesta illogicità o errore macroscopico. La valutazione favorevole circa le giustificazioni dell’offerta sospetta di anomalia non richiede un particolare onere motivazionale, essendo sufficiente una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni rese dall’impresa offerente.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

nell’adunanza del 26 maggio 2021



DELIBERA

VISTA l'istanza di parere prot. n. 25631 del 26 marzo 2021, presentata da Oasis Soc. Coop., con cui l'istante contestava inizialmente l'operato della Commissione di gara che aveva effettuato la riparametrazione senza che questa fosse espressamente prevista dalla *lex specialis*. L'istante lamentava inoltre la carenza di motivazione in relazione alla valutazione del "Criterio II" dell'offerta tecnica e alla valutazione di congruità dell'offerta anomala dell'operatore economico Aurora S.r.l., risultato aggiudicatario. Successivamente, l'istante riferiva che la Commissione di gara aveva effettuato una nuova attribuzione dei punteggi, eliminando la riparametrazione, a seguito della quale perveniva a confermare l'aggiudicazione a favore di Aurora S.r.l.. L'istante insiste però nell'eccepire la carenza di motivazione con riferimento al "Criterio II" dell'offerta tecnica ("Metodologie tecniche operative del servizio", recante il *sub* criterio "Struttura e organizzazione adottata nell'esecuzione del servizio come da capitolato tecnico e modalità con cui l'offerente intende gestire la fase di avvio") e alla valutazione di congruità dell'offerta anomala dell'aggiudicatario. Con ulteriore memoria, acquisita al prot. 31794 del 19 aprile, l'istante sostiene anche che la Commissione di gara, una volta stabilito di eliminare la riparametrazione, procedeva a formulare punteggi nuovi invece di riassegnare i punteggi originari, e chiede pertanto un parere sull'operato della S.A.;

VISTO l'avvio del procedimento avvenuto in data 15 aprile 2021, con nota prot. n. 31035;

VISTE le memorie dell'IPES - Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano - acquisite al prot. 36491 del 7 maggio 2021, con cui la stazione appaltante precisa che, in relazione alla valutazione del "Criterio II" dell'offerta tecnica, l'aggiudicataria Aurora S.r.l. otteneva un punteggio pari a 17,85 punti (divenuto poi 15,67 senza riparametrazione), contro i 30 punti (divenuti 26,33 senza riparametrazione) della Cooperativa istante, mentre ne otteneva 29,40 per il ribasso offerto sul prezzo. La S.A. riferisce poi che, siccome il RUP rivestiva anche il ruolo di Autorità di gara, la valutazione sull'anomalia dell'offerta veniva espressa tramite una semplice comunicazione interna. Ai fini del presente procedimento, tuttavia, essa produce una relazione giustificativa recante le motivazioni del giudizio di congruità dell'offerta. Ulteriormente, la S.A. specifica che la commissione di gara procedeva in autotutela a correggere la valutazione tecnica mediante disapplicazione della riparametrazione, in quanto tale operazione non era stata effettivamente prevista nella legge di gara;

VISTO il verbale della seduta riservata n. 1 dell'8 febbraio 2021 "per l'apertura delle buste dell'offerta tecnica", dal quale si rileva che, con specifico riferimento alla valutazione dell'offerta di Aurora S.r.l. in relazione al "Criterio II", «L'offerta è un conglomerato confuso di tabelle, cartine, referenze e vari loghi. La descrizione dell'organizzazione è generica e non riferita alla concreta gara. Mancano i riferimenti a un determinato piano di lavoro come anche le ore annue. L'avvio del servizio viene descritto molto precisamente in apposita tabella. In generale una descrizione scarsamente sufficiente». Risulta poi dal verbale n. 2 del 15 febbraio 2021 che Aurora S.r.l., offrendo un ribasso sul prezzo del 39,20%, otteneva un punteggio per l'offerta economica pari a 29,40/30 e finiva per collocarsi al primo posto della graduatoria. Tuttavia essa veniva invitata a presentare le proprie giustificazioni, alla luce dell'anomalia dell'offerta;

VISTO il verbale del 9 marzo 2021, dal quale risulta che «Vista la relazione del RUP competente, dalla quale risulta che le giustificazioni presentate dall'impresa Aurora S.r.l. per la propria offerta possono essere valutate sufficienti per aggiudicare i servizi all'impresa stessa [...], decide di aggiudicare all'impresa i servizi»;



VISTO il verbale della seduta riservata n. 1 del 1° aprile 2021 “per l’apertura delle buste dell’offerta tecnica”, dal quale risulta che la commissione di gara, nel prendere atto che il disciplinare non prevedeva la riparametrazione, sostituiva la tabella dei punteggi tecnici disapplicando la riparametrazione, e a seguito di tale intervento l’o.e. Aurora S.r.l. si confermava prima in graduatoria;

VISTA la Relazione sulle giustificazioni della Aurora S.r.l., predisposta ai fini del presente procedimento, con la quale il RUP afferma la congruità dell’offerta nel suo complesso in considerazione dei costi dichiarati dall’impresa, compreso il costo della manodopera. In particolare il RUP afferma che, sebbene la stima delle ore da impiegare appaia calcolata in maniera restrittiva e ambiziosa, pur tuttavia non è possibile affermare la non fattibilità del servizio, e che, dal momento che le tabelle ministeriali non costituiscono limiti inderogabili in relazione al costo del lavoro, l’offerta risulta affidabile. Infine il RUP considera che un utile dichiarato nell’ordine del 2% del valore dell’appalto, se visto in un’ottica di crescita aziendale e non di utile immediato, può essere considerato accettabile;

CONSIDERATO l’orientamento consolidato dell’Autorità (Delibera n. 892 del 17 ottobre 2018) secondo cui le valutazioni della Commissione di gara in relazione ai contenuti delle offerte tecniche dei partecipanti costituiscono classico esempio di esercizio di una potestà amministrativa di natura tecnico-discrezionale. In ordine alla presunta insufficienza motivazionale nei giudizi espressi dalla Commissione, il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa è nel senso di ritenere il punteggio numerico, assegnato ai singoli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, idoneo ad integrare una motivazione sufficiente, purché siano prefissati, con chiarezza e adeguato grado di dettaglio, i criteri di valutazione;

CONSIDERATO altresì che secondo l’Autorità (parere n. 1180 del 19 dicembre 2018; parere n. 488 del 3 maggio 2017) e la giurisprudenza, la *ratio* del *sub* procedimento di verifica dell’anomalia è quella di accertare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale in maniera da evitare che l’appalto sia aggiudicato a prezzi eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità dell’esecuzione del contratto oggetto di affidamento. Mentre è richiesta una articolata e approfondita motivazione laddove l’amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall’impresa, in tal modo disponendone l’esclusione, la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell’offerta sospetta di anomalia non richiede al contrario un particolare onere motivazionale, essendo sufficiente anche una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni rese dall’impresa offerente. La valutazione, ad opera della stazione appaltante, ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato all’amministrazione, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale, che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (*ex multis* Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2020, n. 1655; sez. III, 18 settembre 2018, n. 5444; sez. III, 18 dicembre 2018, n. 7129, 14 novembre 2018, n. 6430; sez. V, 17 maggio 2018; Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2051; sez. V, 12 marzo 2018, n. 1541; sez. V, 14 giugno 2017, n. 2900; sez. V, 30 marzo 2017, n. 1465; T.A.R. Lazio Roma Sez. III *quater*, Sent. 12 febbraio 2019, n. 1842; v. anche pareri di precontenzioso n. 796 del 19 luglio 2017; n. 84 del 10 aprile 2014);

CONSIDERATO che, nel caso di specie, non viene fornita alcuna dimostrazione del fatto che la Commissione avrebbe effettuato una nuova valutazione tecnica delle offerte, come sostenuto dall’istante, dal momento che essa afferma di aver solamente corretto i punteggi omettendo (disapplicando) l’operazione matematica di riparametrazione;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, al “Criterio II” erano attribuiti al massimo 30 punti sui 70 previsti e che l’offerta dell’aggiudicataria, in relazione a tale criterio, era stata valutata “scarsamente sufficiente” con motivazione esplicitata nel verbale n. 1 dell’8 febbraio (il cui stralcio è sopra riportato) ottenendo un



punteggio di 15,67 contro il punteggio di 26,33 dell'istante (entrambi calcolati senza riparametrazione), per cui non risulta fondata la contestazione relativa alla carenza di motivazione in relazione al suddetto "Criterio II". Inoltre, per quel che riguarda la doglianza relativa alla carenza di motivazione in ordine alla valutazione di congruità dell'offerta, occorre ribadire che la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell'offerta sospetta di anomalia non richiede un particolare onere motivazionale. In ogni caso, da quanto esposto nella relazione fornita dal RUP, emerge che tutti gli aspetti dei costi dell'appalto venivano presi in considerazione e l'offerta giudicata nel suo complesso affidabile;

RITENUTO pertanto che, anche alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, non emerge una carenza motivazionale nelle valutazioni effettuate dal RUP, che attengono comunque all'esercizio della discrezionalità tecnica della stazione appaltante;

Il Consiglio

ritiene, per le motivazioni che precedono, che:

- nel caso di specie non risulta fondata la contestazione relativa alla carenza di motivazione in relazione al punteggio dedicato al "Criterio II", dal momento che le motivazioni venivano esplicitate chiaramente nel verbale. Inoltre, la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell'offerta sospetta di anomalia non richiede un particolare onere motivazionale, essendo sufficiente una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni rese dall'impresa offerente. Nel caso di specie non emerge una carenza motivazionale nelle valutazioni effettuate dal RUP, che ha preso in considerazione tutti i costi dell'appalto e giudicato l'offerta nel suo complesso affidabile. Ne consegue che l'operato della stazione appaltante è risultato conforme alla normativa di settore.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 4 giugno 2021

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente